



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n. 10309 del 26 maggio 2015

Autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna" e il successivo Regolamento (CE) n.515 del 17 giugno 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 301 del 27 dicembre 2010, con il quale l'organismo "Check Fruit Srl" con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n.24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna";

Visto il decreto 16 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2014 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione triennale di cui sopra;

Vista la nota n. 42/2015 del 12 maggio 2015 con la quale il "Consorzio della Pera dell'Emilia Romagna IGP" ha comunicato la conferma di "Check Fruit Srl" quale organismo di controllo della indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che il piano dei controlli, predisposto da "Check Fruit Srl" ed approvato dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risulta tuttora applicabile;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n.271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'organismo denominato "Check Fruit Srl", con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n.24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Controllo Qualità Alto Adige" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. "Check Fruit Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Pera dell'Emilia Romagna", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. "Check Fruit Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Check Fruit Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. "Check Fruit Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pera dell'Emilia Romagna", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Check Fruit Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pera dell'Emilia Romagna" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

"Check Fruit Srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 7

“Check Fruit Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)